

CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. **IV-quater**</sup>  
N. **42**

---

**RELAZIONE**  
**DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**  
(Relatore: **MAZZONI**, *per la maggioranza*)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI**

NEI CONFRONTI DI

**AMEDEO MATACENA**  
(deputato all'epoca dei fatti)

per i reati di ingiuria e diffamazione aggravata  
(artt. n. 594 e 595 C.P.) (proc. n. 207 e 209 del 1996 RGNR — Messina)

---

*Presentata alla Presidenza il 24 settembre 2002*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *Premessa in fatto.* La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Amedeo Maticena, deputato nella XII e XIII legislatura, con riferimento a due procedimenti penali condotti dall'autorità giudiziaria di Messina (proc. nn. 207 e 209 del 1996 RGNR).

L'istanza di deliberazione d'insindacabilità era stata avanzata in un primo tempo dall'onorevole Maticena in data 7 febbraio 1998 (pervenuta alla Camera il 9 febbraio 1998). Assegnata alla Giunta per le autorizzazioni, l'istanza relativa ai predetti procedimenti non fu tuttavia mai esaminata nella XIII legislatura. Per tale motivo, come da prassi, fu mantenuta all'ordine del giorno della XIV legislatura (cfr. l'annuncio sull'Allegato A ai Resoconti della seduta del 30 maggio 2001) e riassegnata alla Giunta medesima. Con lettera del 24 giugno 2002, il Maticena ne sollecitava l'esame che si è svolto nelle sedute del 2, 9, 10, 17 e 25 luglio e 10 e 18 settembre 2002.

La vicenda trae origine da due articoli di giornale apparsi sulla *Gazzetta del Sud* rispettivamente del 29 novembre 1995 e del 3 dicembre 1995. Nel primo dei menzionati articoli, per come il fatto è riportato nel capo d'imputazione, il Maticena avrebbe offeso la reputazione del Macrì « affermando che quest'ultimo aveva gestito l'operazione "Olimpia", che era stato rinviato a giudizio per aver manipolato pentiti e collaboranti e che le tesi della magistratura inquirente erano assolutamente false ». Nel secondo, egli avrebbe affermato che il Macrì aveva « una concezione stalinista della giustizia e che le sue dichiarazioni dimostrano in modo lampante qual è il suo

modo di maneggiare i pentiti e collaboratori ». Sicché il Maticena « aveva chiesto una perizia psichiatrica nei confronti del Macrì ».

Per tali affermazioni il deputato all'epoca dei fatti Maticena è stato querelato dal dottor Vincenzo Macrì, magistrato addetto alla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

Nel corso dell'esame, durante il quale l'interessato è stato ascoltato il 2 luglio 2002 ed ha depositato documentazione scritta di cui la Giunta ha preso cognizione, è emerso che per i fatti esposti il Maticena è stato condannato in primo grado dal tribunale di Messina con sentenza dell'11 ottobre 1999 a un milione e 500 mila lire di multa, al pagamento delle spese e a una provvisoria di venti milioni in favore della parte civile. La sentenza è stata confermata in grado d'appello con pronuncia in data 18 aprile 2001. A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha respinto le doglianze del Maticena, di talché la condanna è passata in giudicato. Si è aperta pertanto la preliminare questione sulla possibilità per la Giunta di proseguire il suo esame del merito del caso.

2. *La questione pregiudiziale.* Sul punto, il Presidente della Giunta ha prospettato che vi sono due precedenti della XIII legislatura, riguardanti rispettivamente il deputato Sgarbi e il deputato dell'XI legislatura Stefano Apuzzo. Nel primo di questi casi era accaduto che l'interessato aveva avanzato istanza d'insindacabilità in relazione ad un procedimento già definito con sentenza civile irrevocabile. Nella seduta del 13 dicembre 2000, su proposta

del Presidente della Giunta Ignazio La Russa, unanimemente, la Giunta medesima aveva deliberato la restituzione degli atti al Presidente della Camera considerando la richiesta d'insindacabilità inammissibile. Sulla base di questo precedente, il Presidente della Camera Violante, nell'aprile 2001, prospettò all'ex deputato Apuzzo che la sua richiesta d'insindacabilità relativa a fatti coperti da un giudizio penale non era accoglibile, né tanto meno era ammissibile l'ulteriore richiesta dell'Apuzzo alla Camera di elevare un conflitto d'attribuzioni in confronto dell'autorità giudiziaria, giacché il presupposto del conflitto d'attribuzioni è una delibera d'insindacabilità, delibera che — per l'appunto — non era più possibile.

Il Presidente della Giunta Siniscalchi ha pertanto proposto nel caso odierno la restituzione degli atti al Presidente della Camera, in conformità dei suddetti precedenti.

Taluni componenti della Giunta hanno concordato con la proposta del Presidente; da altri è stato avanzato il dubbio che il caso dell'onorevole Maticena non fosse davvero assimilabile a quelli su cui si sono formati i precedenti esposti. Non può infatti sfuggire che mentre in questi la deliberazione d'insindacabilità era stata chiesta quando già la pronuncia giurisdizionale in ordine ai fatti contestati era passata in giudicato, il Maticena era stato tempestivo nell'avanzare la sua istanza la quale — giova ricordare — è stata proposta ben quattro anni fa, vale a dire prima ancora che intervenisse la sentenza di primo grado. Secondo alcuni componenti — e tra questi chi scrive — questo aspetto rimane decisivo per risolvere il quesito e comporta la conseguenza che il deputato che ha chiesto la deliberazione della Camera in tempo utile conserva un diritto alla deliberazione medesima. È chiaro infatti che il potere della Camera di decidere in ordine all'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri (potere che la Corte costituzionale ha attribuito con la sentenza n. 1150 del 1988, la quale peraltro non pone limiti legati allo stato del procedimento) non può ritenersi consu-

mato dal fatto meramente casuale che il procedimento giudiziario si concluda prima di quello parlamentare. Del resto, tale casualità non può neanche privare il deputato interessato del diritto di valutare la persistenza di un suo concreto interesse alla pronuncia. Se infatti sono stati espressi dubbi anche da parte di chi ha sostenuto la presente tesi sull'utilità pratica di un'eventuale deliberazione (ai fini, per esempio, di un'istanza di revisione), ciò non significa che la Giunta possa sottrarre all'interessato un diritto di apprezzamento che gli spetta in via esclusiva.

Questa impostazione non può essere messa in discussione neanche dalla circostanza (segnalata alla Giunta da una missiva pervenuta dal difensore del Macri) che le querele per i fatti qui in esame hanno dato luogo a procedimenti che poi sono stati riuniti ad altri due procedimenti penali, anch'essi quindi oggetto di definizione giurisdizionale con le medesime sentenze poc'anzi menzionate. Tali ultimi due procedimenti penali attecchivano a una dichiarazione resa a due quotidiani dall'allora deputato Maticena nel febbraio 1995. Anche per tali fatti era stata chiesta una deliberazione d'insindacabilità alla Camera che, tuttavia, contrariamente alla proposta della Giunta, il 6 ottobre 1999 deliberò nel senso della sindacabilità (*cfr.* doc. IV-ter, nn. 26-43/A). Come è evidente, tali fatti, risalenti al febbraio 1995, sono diversi da quelli che qui si considerano e non sono oggetto del presente esame.

La posizione secondo cui è possibile per la Giunta e la Camera deliberare sulla presente istanza è risultata prevalente in seno alla Giunta nella seduta del 18 settembre 2002, nella quale la proposta di restituzione degli atti al Presidente della Camera è stata respinta a maggioranza.

3. *Nel merito.* Le dichiarazioni per cui l'onorevole Maticena è stato chiamato a rispondere si inseriscono in una lunga polemica di tipo politico con il dottor Vincenzo Macri, magistrato addetto alla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Tale polemica, peraltro, è stata

condotta dal Maticena nelle tipiche forme dell'iniziativa parlamentare.

Nella XII legislatura, in data 11 ottobre 1994, in primo luogo, l'onorevole Maticena, insieme ai deputati Iannone, Maiolo, Agnaletti e Bergamo, denunciò con una lunga interrogazione a risposta scritta (la n. 4/04104) la situazione di degrado degli uffici giudiziari di Reggio Calabria, dovuto anche e soprattutto ad anomalie e pratiche non ortodosse degli uffici della pubblica accusa. In particolare, per un verso, presso la sede reggina era in corso un contrasto tra magistrati avente a oggetto un preteso attacco da parte dei sostituti procuratori nei confronti del dottor Giuseppe Viola, già presidente della corte d'appello; per l'altro, nella conduzione di un procedimento penale che vedeva coinvolto l'ex sindaco di Reggio Calabria Agatino Licandro, si erano verificati episodi di grossolana illiceità quali per esempio la firma in bianco di alcuni verbali di interrogatorio da parte di quest'ultimo e l'impedimento a intervenire nei confronti di un difensore (l'avvocato Vittorio Virga). In data 7 aprile 1995 il ministro della giustizia rispose all'atto di sindacato ispettivo confermando, nella sostanza, gli episodi citati dal Maticena e comunicando che a carico del dottor Macrì era stato avviato un procedimento disciplinare per aver, tra l'altro, partecipato a iniziative di pubblica censura del dottor Viola.

In data 27 ottobre 1994, in secondo luogo, il deputato Maticena presentò, insieme ai deputati Mastrangeli, Massidda e Bergamo, l'interrogazione a risposta scritta n. 4/04630 nella quale si chiedeva al ministro Guardasigilli se risultasse che Agatino Licandro, in cambio della sua collaborazione fosse stato in qualche maniera « ricompensato », in particolare per aver firmato verbali d'interrogatorio incompleti (e dunque « da riempire »). Il ministro della giustizia rispose all'atto il 7 aprile 1995 informando che aveva segnalato le circostanze ventilate dagli interroganti al ministro dell'interno.

In data 23 gennaio 1995, in terzo luogo, il Maticena presentò l'interrogazione a risposta scritta n. 4/06766 con la quale,

ancora una volta tornando sul tema dell'ex sindaco Licandro e dell'indagine che lo vedeva protagonista insieme a un altro collaboratore di giustizia (Giuseppe Scopelliti), denunciava l'opportunità di un intervento ministeriale (anche sulla scorta della relazione dell'ispettore Nardi, inviato precedentemente in Calabria per svolgere accertamenti) per far cessare i contrasti tra le varie « *fazioni interne alla magistratura reggina* » e soprattutto per far cessare la pratica del « *riempimento dei verbali in bianco* ». Anche a quest'ultimo atto di sindacato ispettivo il ministro della giustizia rispose il 7 aprile 1995 (questa volta per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri) riferendo che, interpellata sul punto, la procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria aveva categoricamente escluso le circostanze denunciate.

Successivamente, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 17 novembre 1995, l'onorevole Maticena prese la parola per replicare alle risposte del sottosegretario alla giustizia *pro-tempore* alle sue interrogazioni nn. 3/00444 e 3/00475 vertenti sulla condotta dei due esponenti dell'ufficio del pubblico ministero di Reggio Calabria Roberto Pennisi e Vincenzo Macrì. Con riferimento a quest'ultimo, il sottosegretario rispose precisamente in questi termini: « *Fu stabilita a suo tempo l'applicazione del dottor Vincenzo Macrì alla procura distrettuale di Reggio Calabria, essendo questi bene a conoscenza delle caratteristiche della criminalità organizzata del luogo, per avere precedentemente e lungamente espletato funzioni di magistrato in quel distretto. Tale applicazione, disposta con decreto dell'11 marzo 1993, dopo vari rinnovi, veniva a scadenza il 20 marzo 1995. Va considerato al riguardo che durante l'applicazione ebbero a verificarsi accesi contrasti tra i magistrati del distretto nella conduzione delle indagini per delicati procedimenti inerenti alla criminalità organizzata. A seguito di ciò il ministro dell'epoca dispose, l'8 ottobre 1993 un'indagine ispettiva. Il 26 ottobre 1994, sulla base della relazione ispettiva, il ministro richiese al Consiglio superiore della magistratura il trasferimento del dottor Macrì ad altro*

ufficio [...] Il procuratore nazionale antimafia [...] affermò di aver maturato [...] la convinzione che effettivamente fosse inopportuno consentire la proroga dell'applicazione. Pertanto, dal 20 gennaio 1995 Macrì non è stato più applicato alla procura distrettuale di Reggio Calabria». Di tale risposta l'onorevole Maticena dichiarò di essere solo parzialmente soddisfatto e lamentò la circostanza che l'azione disciplinare nei confronti del Macrì in realtà non era stata avviata nonostante che molte delle circostanze illecite che egli aveva denunciato avessero trovato conferma nella relazione dell'ispettore Nardi. (Per altro il sottosegretario Marra, in un successivo intervento ha confermato l'avvio del procedimento disciplinare).

Tanto premesso, è apparso del tutto evidente alla maggioranza della Giunta che i contenuti degli articoli giornalistici oggi in questione sono interamente riconducibili all'attività parlamentare tipica del Maticena e sono quindi coperti dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Del resto, vale la pena ricordare che già la Camera ha avuto modo di occuparsi di due casi simili relativi a procedimenti penali pendenti innanzi all'autorità giudi-

ziaria di Reggio Calabria e concernenti sempre accuse del Maticena nei confronti del dottor Macrì (vedi i doc. IV-ter, n. 30/A e IV-quater, n. 39 della XIII legislatura). La Camera deliberò l'insindacabilità per entrambi i casi e, su ricorso per conflitto d'attribuzioni della magistratura reggina, la Corte costituzionale rigettò i conflitti con le sentenze rispettivamente n. 320 e 321 del 2000.

Merita altresì aggiungere che in talune occasioni il dottor Macrì è intervenuto sulla stampa quotidiana per replicare ai rilievi del deputato Maticena (*cf.* per esempio l'intervista alla *Gazzetta del Sud* del 25 luglio 1995 e la lettera inviata al medesimo quotidiano il 18 novembre 1995), con ciò oggettivamente esponendosi alla polemica politica.

Per questi motivi, la Giunta a maggioranza propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Erminia MAZZONI, *relatore  
per la maggioranza.*